



# Comune di Cavarzere

Provincia di Venezia

Delibera N. 11

Del 11/03/2010

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di Prima convocazione- Seduta pubblica

OGGETTO:	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA 2009 PER L'ANNO 2010.
----------	--

Il undici del mese di marzo 2010, alle ore 20:30 presso la Sala Convegni di Palazzo Danielato, per determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la Presidenza Braga Maurizio che alle ore 21,11 dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Massimiliano Spagnuolo.

Eseguito l'appello iniziale, risultano presenti:

I CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	I CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
PARISOTTO PIER LUIGI	X		SACCHETTO RENZO	X	
PILOTTO DANILO	X		GARBIN GRAZIANO	X	
BUSATTO GIACOMO	X		BELLONI RENATO	X	
GREGIANIN DANTE	X		BARDELLE MAURO	X	
LIVIERO ALBERTO	X		PONCINA PAOLO	X	
MANTOAN CARLO	X		GRILLO MIRCA		X
SILVESTRINI WILLIAM		X	GRILLO NADIO	X	
BRAGA MAURIZIO	X		GARBIN ROMANO ANGELO		X
MANCIN ELISA	X		RONCHI MICHELA	X	
BARDELLE GRAZIANO	X		CROCCO HEIDI	X	
SARTORI ERNESTO	X				
			TOTALE	18	3

Il Presidente Braga Maurizio, constatato il numero legale degli intervenuti, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Ronchi Michela, Mantoan Carlo e Belloni Renato, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno.

Sono presenti 18 Consiglieri.

Sono presenti anche gli Assessori Tosello Riccardo, Giuriato Francesco, Salmaso Enzo, Zampieri Renzo, Crepaldi Roberta, Crepaldi Alcide e Bergamasco Sebastiano, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto comunale.

L'Assessore al Bilancio Riccardo Tosello, avuta la parola dal Presidente, propone l'adozione della seguente deliberazione:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante:

“Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191” e in particolare l'art. 1, comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

“3. I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 22 in data 2.2.2002 con la quale è stata determinata nella misura di 0,5 punti percentuali la variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF da applicare nel Comune di Cavarzere a decorrere dall'1.1.2002;

Preso atto che tale aliquota è stata in seguito confermata per gli anni successivi fino al 2006;

Richiamata la propria deliberazione n. 3 del 20 marzo 2007 con la quale è stata fissata la percentuale dell'addizionale comunale IRPEF nello 0,7% a decorrere dall'1.1.2007 ed è stato contemporaneamente approvato il relativo regolamento, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;

Verificato che le motivazioni per le quali è stata esercitata la facoltà concessa dalla norma sopra riportata, compiutamente descritte nella parte finale della relazione previsionale e programmatica 2010/2012, sono da considerare attuali e quindi da confermare anche per l'anno 2010;

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 126 che dispone la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione del federalismo fiscale;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 in data 22.1.2010 con la quale è stato proposto di confermare anche per l'anno 2010 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF deliberata per l'anno 2009;

Visto l'art. 1 - comma 169 - della legge n. 269/2006 il quale stabilisce quanto segue:

“gli enti locali deliberano le tariffe e aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno in data 17.12.2009 con il quale il termine per deliberare il bilancio di previsione 2010 da parte degli Enti locali è stato prorogato al 30 aprile 2010;

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito;

### **DELIBERA**

- 1) Di confermare, in considerazione del gettito presunto per il 2010, calcolato in € 1.090.000,00 (Cap. 210 dell'Entrata), nella misura dello 0,7% l'aliquota di compartecipazione all'addizionale I.R.P.E.F.;
- 2) Di dare, altresì, atto che l'addizionale di cui trattasi è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta anche l'IRPEF, per cui per l'anno 2010 deve essere considerato l'art. 11 - comma 2° - del D.P.R. n. 917/1986, nel testo sostituito dall'art. 1- comma 6 - della Legge n. 296/2006, che stabilisce quanto segue:  
“2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta.
- 3) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito individuato con decreto del Capo Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5.6.2002.

Si dà atto che sulla succitata proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Finanziario dott. Luigi Maria Giroto, ai sensi dell'art.49 del T.U. 267/2000.”

Entra il Consigliere Silvestrini William: il Consiglio sale a 19 presenti.

Il Consigliere Grillo Nadio, con un intervento che vale per i primi due punti all'ordine del giorno, annuncia il voto contrario.

La presente proposta di deliberazione formulata dall'Assessore al Bilancio viene approvata dal Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 15, contrari n. 3 (Grillo Nadio, Ronchi Michela e Crocco Heidi) ed astenuti n. 1 (Sacchetto Renzo), voto espresso per alzata di mano essendo 19 i Consiglieri presenti e votanti.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, la presente proposta di deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 con voti favorevoli n. 15, contrari n. 3 (Grillo Nadio, Ronchi Michela e Crocco Heidi) ed astenuti n. 1 (Sacchetto Renzo), voto espresso per alzata di mano essendo 19 i Consiglieri presenti e votanti.